

ATTO N. DD 241

DEL 23/01/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DI MERO ERRORE DELLA D.D. N. 227 – 5295/2022 DEL 11/10/2022
SOCIETA': PIEMONT MACERI SRL
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GIUSEPPE COTTOLENGO 36 - MAPPANO
P.IVA: 07008450012 POS. N. 014083

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- la società PIEMONT MACERI SRL è autorizzata con D.D. n. 9-182/2022 dell'11/01/2018 e s.m.i. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (operazioni R3, R12, R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e smaltimento (operazioni D14, D15 di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con D.D. n. 227 – 5295/2022 del 11/10/2022, è stata autorizzata una modifica non sostanziale che andava a ricomprendere nell'autorizzazione tutte le tipologie precedentemente gestite in procedura semplificata ex art. 216, inserire nuovi codici EER, modificare le quantità gestite e le attività svolte;
- in data 11/01/2023, con nota di prot. CMTo n. 5233/2023, la società segnalava che nella redazione del provvedimento era stata erroneamente omessa l'attività di recupero [R12] per la categoria merceologica *imballaggi misti* (codice EER 150106).

Ritenuto pertanto:

- necessario provvedere a rettificare l'atto, integrandolo con l'attività di recupero R12 per la categoria merceologica imballaggi misti, erroneamente omessa in fase di stesura del provvedimento.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05.07.2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **di integrare** la tabella di cui alla Sezione 1 (ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI) per la categoria merceologica *imballaggi misti* con l'attività di recupero **[R12]**;
2. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 9-182/2018 del 11/01/2018 e s.m.i.;
3. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/SIM

Torino, 23/01/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano